

COMUNE DI TIONE DEGLI ABRUZZI

PIANO OPERATIVO DI

RAZIONALIZZAZIONE

DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

ART. 1 COMMA 612 L.N. 190/2014

LEGGE N. 190/2014 “LEGGE DI STABILITÀ 2015” COMMA 611

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.

CRITERI DEL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE

- a) Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

IL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE ART. 1 COMMA 612

I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

CONTENUTI ESSENZIALI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

- Azioni da intraprendere nell'anno 2015 sulla base dei criteri previsti dal legislatore (dismissione società o quote di partecipazione – contenimento dei costi di funzionamento);
- Modalità da adottare (liquidazione o alienazioni di società o quote di partecipazione detenute – aggregazioni societarie – riduzione compensi organi di amministrazione e controllo e spese per i servizi gestiti);
- Tempistica per l'adozione delle misure previste.

ART. 1 COMMA 612 SCADENZE DEL PIANO OPERATIVO:

- Approvazione del piano operativo e della relazione tecnica entro il 31 marzo 2015;
- Pubblicazione sul sito istituzionale e trasmissione alla sez. regionale corte dei conti;
- Conclusione misure di razionalizzazione entro il 31.12.2015;
- Trasmissione relazione alla sez. regionale della corte dei conti sui risultati conseguiti entro il 31 marzo 2016.

LA RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE ART. 3 COMMA 27 DELLA LEGGE N. 244/2007

Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale... (omissis)”

L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147 - ART. 1 COMMA 569

Proroga di dodici mesi del termine fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo alla vendita delle partecipazioni ritenute non strettamente necessarie ai fini istituzionali e dell'adozione della deliberazione di ricognizione delle società partecipate.

IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2015 E IL PROCESSO DI RIORDINO DEL COMUNE DI TIONE DEGLI ABRUZZI NEL TRIENNIO 2012-2014

Il Comune di Tione degli Abruzzi, nel corso dell'ultimo triennio, ha sostanzialmente anticipato il processo di razionalizzazione delle società partecipate previsto dalla citata Legge di Stabilità 2015, mantenendo le partecipazioni detenute poiché le attività svolte costituiscono servizi economici di interesse generale e quindi la partecipazione alla compagine societaria è consentita ai sensi dell'art. 3 – comma 27 – della Legge 24/12/2007 n. 244. Ciò nonostante il Comune di Tione degli Abruzzi ha deciso di acquistare un'azione della COGESA al fine di gestire, attraverso la formula dell'*in house providing*, il ciclo integrato dei rifiuti. Per realizzare questo obiettivo il Comune intende intraprendere le procedure per la dismissione/liquidazione delle 65 azioni ACIAM S.p.A. possedute.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Placido Leone